

Mimmo Manfredi

Avvocato Cassazionista

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA GIUDICE DEL LAVORO

ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione

per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per il dott. Giulio Emanuele Fusco, nato a Castrovillari il 18/04/1988, CF

FSCGMN88D18C349F, residente in San Basile CS alla P.zza Paolo Bellizzi n. 4,

rappresentato e difeso dall'avvocato Mimmo Manfredi

MNFMMM63E03H765H del foro di Castrovillari CS, il quale dichiara di voler

ricevere gli avvisi ed i provvedimenti emessi fuori udienza ai sensi del D.L. n.

35/05 convertito nella L. 80/05 e successive modificazioni ed integrazioni, al

seguente numero di fax 098126230 ovvero al seguente indirizzo e-mail (PEC):

mimmo.manfredi@pec.it in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto

ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in

Castrovillari CS alla Via Ettore Gallo 45, presso cui si dichiara di voler ricevere

le notificazioni e le comunicazioni di rito - ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del

Ministro p.t. Viale Trastevere n. 76 A 00153 Roma RM,

dgruf@postacert.istruzione.it dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it -

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna In persona del

Dirigente p.t. Via de' Castagnoli n.1 40126 Bologna BO

drer@postacert.istruzione.it - MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia

Romagna - Ambito Territoriale e provinciale di Bologna In persona del

dirigente p.t. Via de' Castagnoli n.1 40126 Bologna BO

csabo@postacert.istruzione.it Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

In persona del legale rapp. p.t. Via A. Testoni 6 40123 Bologna Bo



Mimmo Manfredi

Avvocato Cassazionista

bologna@mailcert.avvocaturastato.it ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

contro

- i docenti iscritti nella I° e II° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna in cui il ricorrente è attualmente iscritto in seconda fascia, valide per gli aa.ss. 2022 /2024

OGGETTO: Riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, del diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, con conseguente statuizione ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione scolastica.

Fatto

Il ricorrente, in data 18/09/2014 conseguiva, presso l'Università degli Studi di Firenze, la laurea di 1° livello in Disegno Industriale (L-4) e in data 15/02/2018, presso la medesima sede, conseguiva Laurea Magistrale in Design (LM-12); in data 17/07/2020 conseguiva i **24 CFU** per la partecipazione ai concorsi per i posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado nelle *discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche previsti quali titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.LGS. 59/2017*; per effetto dei su menzionati titoli, a seguito di presentazione della domanda di rito per l'inserimento in GPS II° fascia (presentata in data 06/08/2020, prot.: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2243930.06-08-2020; allegato 2a), il prof. Fusco veniva inserito in GPS (graduatoria provinciale supplenze), pubblicata in data 02/09/2020, in **2° fascia** con punteggio di 39,00 per la classe di concorso A037 e, con punteggio di 39,00 per la classe di concorso A060; per effetto dei titoli conseguiti, prendeva



servizio dal 22/02/2021 al 07/03/2021, presso l'Istituto Comprensivo XVII

"Gandino Guidi" in Bologna alla Via Graziano n.8, in virtù di contratto stipulato

in data 22/02/2021, prevedente 18 ore settimanali distribuite su nove classi;

dal 08/03/2021 al 31/03/2021 presso il medesimo istituto, in virtù di

contratto stipulato in data 08/03/2021, prevedente 18 ore settimanali

distribuite su nove classi; dal 01/04/2021 al 30/04/2021, presso il medesimo

istituto in virtù di contratto stipulato in data 01/04/2021, prevedente 18 ore

settimanali distribuite su nove classi; dal 01/05/2021 al 04/06/2021, presso

il medesimo istituto in virtù di contratto stipulato in data 03/05/2021,

prevedente 18 ore settimanali distribuite su nove classi; dal 05/06/2021 al

24/06/2021, presso il medesimo istituto in virtù di contratto stipulato in data

07/06/2021, prevedente 18 ore settimanali distribuite su nove classi; dal

07/09/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo Vergato - Grizzana

Morandi (Scuola Secondaria di Primo Grado "Emilio Veggetti"), in virtù di

contratto stipulato in data 07/09/2021, prevedente 8 ore settimanali

distribuite su quattro classi; dal 15/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto

Comprensivo Vergato - Grizzana Morandi (Scuola Secondaria di Primo Grado

"Don Milani"), in virtù di contratto stipulato in data 15/09/2021, prevedente

6 ore distribuite su tre classi; dal 11/10/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto

Comprensivo Vergato - Grizzana Morandi (Scuola Secondaria di Primo Grado

"Don Milani", in virtù di contratto stipulato in data 12/10/2021 prevedente

ulteriori 2 ore distribuite sulle tre classi di cui al punto che precede; dal

15/10/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo Vergato - Grizzana

Morandi (Scuola Secondaria di Primo Grado "Emilio Veggetti"), in virtù di

contratto stipulato in data 15/10/2021, prevedente ulteriori 2 ore distribuite



sulle quattro classi già precedentemente assegnate; in data 29/05/2022 il ricorrente presentava domanda di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie (prot.:m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7600824.29-05-2022, allegato 2b), al fine di vedersi riconosciuti gli incrementi di punteggio dovuti sia per il conseguimento di nuove certificazioni (1. Coding; 2. LIM; 3. Google Suite for Education ; 4. Tablets; tutti rilasciati dall'ANDI il 20/05/2022) che per effetto dell'attività lavorativa precedentemente svolta, ove pure dava atto del riconoscimento di invalidità civile e conseguentemente inserimento nelle liste di cui alla L.68/1999 (Atto n. 3930922105033, INPS); per gli effetti, con proposta di assunzione (prot. N. 11516 del 30/08/2022) il ricorrente veniva convocato per prestare servizio nella Scuola Secondaria di I grado presso Veggetti Vergato (Istituto comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi), per n. 18 ore settimanali con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione in data 31/08/2023.

Il ricorrente, è in possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. n. 59/2017; Il Ministero dell'Istruzione, con l'adozione dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, nonostante i dedotti titoli; i 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017; il Legislatore, all'art. 1 c. 110 della L. n. 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017; Il legislatore delegato, con D.Lgs. 59/2017 ha quindi individuato, quale titolo di



accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD; nella norma contenuta nell'art. 1, c.110, L. n 107/2015 il legislatore ha definito normativamente l'abilitazione: all'art. 5 e 17 del D.LGS. 59/2017 richiede infatti, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso dei 24 CFU. L'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa; il possesso dei 24 CFU, disciplinante l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati, non consente ad oggi l'inserimento in prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; pertanto si palesa sul punto una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe, disciplinate in modo differenziato ove e per contro il legislatore ha inteso equiparare l'abilitazione al possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, così pure lo stesso Ministero mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08/02/2019 relativo alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno (riservati a docenti abilitati) ove è previsto che a questi possano partecipare coloro i quali siano in possesso di laurea magistrale unitamente ai 24 CFU; diversi arresti giurisprudenziali hanno ritenuto illogico che un soggetto in possesso di diploma di laurea e 24 CFU, da un lato sia considerato avente titolo a partecipare a concorsi e procedure di specializzazione riservate agli abilitati, mentre dall'altro sia considerato inidoneo per ricevere il conferimento di supplenze. *Il Tribunale di Messina – con ordinanza n. 17889-2022 del 18.08.22 successiva all' O.M.112/2022 in totale accoglimento del ricorso riconosce il valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU e il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso d' interesse.*



Sul punto osserva il Giudice, se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l'abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò <<una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all'insegnamento...infatti, il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l'espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari>>.

illegittima la condotta dell'Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017)".

Con ordinanza n. 60 del 10.7.2020 e la relativa tabella di valutazione dei titoli, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato le procedure d'istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nonché l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

La predetta disposizione ha comportato la costituzione delle GPS distinte in



prima e seconda fascia. La prima fascia è riservata ai docenti in possesso del

titolo di abilitazione e la seconda ai docenti in possesso del titolo di studio +

24 CFU, a coloro che hanno ottenuto un precedente inserimento nel triennio

2017/2020 ed infine ai docenti che hanno ottenuto nel triennio 2017/2020

l'abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola.

Le predette graduatorie (GPS) sono state utilizzate per l'attribuzione delle

supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2021, residue successivamente allo

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Le Graduatorie di istituto,

invece, sono state utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione delle

supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole - massimo

20 - scelte dal docente.

Le graduatorie di istituto risultano suddivise da tre fasce.

a) prima fascia, già aggiornata lo scorso anno 2019/2020 in contemporanea alle Gae;

b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione

specifici inseriti nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le

supplenze) [ex seconda fascia di istituto];

c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio

inseriti nella seconda fascia delle GPS (seconda fascia delle graduatorie di

istituto) [ex terza fascia di istituto].

In data 01.08.2020 il ricorrente ha formulato tempestivamente domanda volta

all'inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di

cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

per le classi di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche, scuola



secondaria di secondo grado (doc. 2).

Il ricorrente in data 13.7.22 ha notificato, come da allegati atto di diffida per l'inserimento in prima fascia sussistendo i requisiti per l'accesso senza aver ricevuto mai riscontro alcuno, così determinando un pregiudizio nel poter procedere attraverso il sistema POLIS-Istanze online (portale del MIUR) all'aggiornamento delle GPS in prima fascia (doc. 3)

Sono poi state pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Bologna - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2021/2022 e 2022 /2023, nelle quali al ricorrente veniva riconosciuto il punteggio totale di punti (doc. 4). L'amministrazione statale con l'atto gravato e con l'allegata tabella di valutazione dei titoli (nonché con i D.M. 374/ 2017 e 374/2019) ha precluso al ricorrente la possibilità d'essere incluso nelle predette graduatorie (I fascia GPS e II fascia d'Istituto) e ciò in virtù della tabella di valutazione dei titoli allegata alla ordinanza ministeriale ("A/3) "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" nella parte in cui prescrive il titolo abilitazione quale titolo di accesso alla specifica classe di concorso "nonché dell'art. 2 del D.M. 374/2017, laddove ha previsto tra i "Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento



conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti" (doc. 5). La non inclusione del ricorrente nelle predette graduatorie per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante appare illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti:

Motivi

1. Illegittimità del D.M. 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I; Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

L'amministrazione scolastica con l'adozione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo), del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020 di aggiornamento, riserva l'inserimento nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti come il ricorrente, in possesso di laurea quinquennale e dei 24 CFU. Ebbene tale illegittima esclusione trae origine dall'applicazione del D.M. 374/2017, (art. 2, lett. A) che, nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in seconda fascia, non contempla, illegittimamente, il conseguimento dei 24 CFU. Difatti la predetta disposizione ministeriale "Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prescrive che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso,



relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016), ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi "COBASLID.. ". Ebbene tali previsioni si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. "buona scuola" laddove, con l'art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, si è stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.l.vo 59/2017. Più precisamente l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"-

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015. Infatti, in ossequio alla legge delega,



il legislatore delegato con il D.L.VO 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Crediti Formativi Universitari, in specifiche materie psico-antropedagogiche. Difatti è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita con l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015. Mediante tale disposizione il legislatore ha disciplinato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi prescrivendo per l'appunto tra i titoli di accesso al concorso il requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017) non richiedendo per l'appunto il requisito dell'abilitazione. Infatti il legislatore delegato ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; La predetta normativa di fonte secondaria si pone in evidente contrasto con la normativa primaria che, come detto, con l'art. 1 comma 110 L.107/2015 ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU. Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3, 97 Costituzione.

Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU (conseguiti con apposito percorso formativo nell'anno 2019/20 presso l'Università Telematica eCampus) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015).

In effetti, il ricorrente può partecipare alle procedure concorsuali riservate agli



abilitati ma incredibilmente non può accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia ed alle Gps – pur riservate ai docenti abilitati. Ed invero il Ministero, nel disciplinare l'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, lo riserva ai docenti abilitati (art. 5 del D.Lgs. 59/017) e, dall'altro lato, nega il diritto degli stessi ad accedere alla seconda fascia delle G.I. e delle costituite Gps, anch'esse riservate ai docenti abilitati. Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs. 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al concorso bandito nel 2018 "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti". Inoltre, l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017 sancisce il principio secondo cui: "Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia



speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...".

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine

abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Paradossalmente, il possesso dei 24 CFU che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invece, l'accesso alla seconda fascia delle G.I. e alla prima delle Gps!!!

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque

fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta

l'accesso anche alla seconda fascia delle GI e alla prima Gps, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla

prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di

accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti



abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle G.I e prima delle Gps riservate entrambe agli abilitati. Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare". In tal senso anche il Tribunale di Cassino con sent. n. 425/2019, ha statuito il medesimo principio



ossia che "la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto euro unitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis). Anche il Tribunale di Siena, ordinanza n. cronol. 2493/19, ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che "Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente.....al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato



normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli" (in tal senso vedasi anche *Sentenza Tribunale di Salerno n. 107/2020*, *Sentenza Tribunale La Spezia n. 35/2020*).

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 La condotta serbata dall'amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria. Difatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/020, e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione. La direttiva 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs 206/2007, ed il D.lgs 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea "qualifica professionale" al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano. I titoli



conseguiti nel nostro paese rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". Il termine abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, tali termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione "qualifica professionale". Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, pertanto, tali titoli sono idonei e sufficienti per l'esercizio della professione docente. Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1 comma 79, della L. 107/2015 a ribadire l'assoluta irrilevanza dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione. Va, da ultimo, ancora ribadito come l'inserimento in seconda fascia d'istituto ed alla prima Gps non dà accesso ai ruoli, ma agli incarichi di supplenza, e quindi l'esclusione disposta dal D.M. 374/2017 e successivi decreti autorizzativi risulta ancor più illegittima. Per quanto si tratti di una normativa successiva e che prevede la salvaguardia degli inserimenti già disposti dalle previgenti normative, deve brevemente rilevarsi come, anche la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 126/2019, convertito in legge 159/2019 ed entrata in vigore il 29/12/2019, pone gli stessi problemi di compatibilità con la normativa comunitaria appena sopra citata, se possibile, introducendo una normativa ancora più caotica e contraddittoria di quella introdotta dopo la legge "buona scuola". In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Alla luce delle superiori considerazioni i provvedimenti gravati e con essi l'allegata tabella di



valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie devono disapplicarsi e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie de quo stante il possesso del prescritto titolo abilitante.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto. Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso

ricorre

All'On.le Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'III.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: **a)** Previa disapplicazione delle norme regolamentari dell'amministrazione scolastica richiamate nel presente atto con specifico riferimento al DM 60/2020, art. 3, art. 10 ed art. 11 e dei precedenti e successivi decreti ministeriali e direttoriali, connessi e consequenziali, Decreto Ministeriale n. 374/2017, (art. 2, lettera A, n. 4, D.M. n. 666 del 15/07/2019 in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea e dai 24 CFU conseguiti. **b)** Conseguentemente, ordinare al Ministero intimato e ai convenuti per quanto di competenza di inserire il ricorrente nella I fascia delle GPS nonché nella II fascia delle graduatorie di Istituto (e/o nei relativi elenchi aggiuntivi) del personale docente per la rispettiva classe di concorso/insegnamento indicata nella narrativa del presente ricorso ovvero per quelle ritenute opportune/accessibili in corso di causa, nella posizione



relativa al punteggio spettante e maturato, come per legge. In via istruttoria si chiede, ove non si provveda, che sia fatto carico all'Amministrazione intimata di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che la parte ricorrente si trova nelle condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione della situazione reddituale che si allega. In via istruttoria Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti: 1a. Certificato Laurea di primo livello in Disegno Industriale; 1b. Certificato Laurea Magistrale in Design; 1c. Autocertificazione conseguimento 24CFU; 1d. Certificato Inglese C2; 1e. Certificato Coding; 1f. Certificato GSuite; 1g. Certificato LIM; 1h. Certificato Tablet; 2a. Ricevuta della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali del 06/08/2020; 2b. Ricevuta delle domanda di inserimento e aggiornamento delle graduatorie provinciali del 29/05/2022; 3. Diffida Istanza di inserimento in prima fascia in file zip; 4. graduatorie provinciali per le supplenze - scuola II grado 5. D.M n. 374/2017 art. 2; 6. Ordinanza Ministeriale n.60/2020 con tabelle titoli valutativi; 7 . a.b.c.d.e. consegna e accettazione diffida. 8 procura liti . 9 richiesta inserimento gps .
Castrovillari Bologna, 10 maggio 2023 avvocato Mimmo Manfredi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica



nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, classe di concorso A037 - classe di concorso A060 valida per 2022/2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I° fascia delle GPS e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it. Sul punto, si rileva che la



tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte
ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la
stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi
ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale
convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci
legali provinciali o della G.U.. Che al contrario, il sito istituzionale del
Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i
candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione
ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.
Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.
Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai
sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la
notificazione del presente ricorso: a) quanto al Ministero dell'Istruzione
convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il
presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul
sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a: -
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.
80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege
in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- - Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it. - Autorizzare la



notificazione nei confronti di docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie

degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna in cui il ricorrente è

attualmente iscritto in 2° fascia, valide per gli aa.ss. 2022-2022, i docenti che

in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS

della Provincia di Bologna, valide per 2022/2023/204 e seguenti, che

sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso

la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in

particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del

ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "i docenti

iscritti nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico

Provinciale di Bologna in cui il ricorrente è attualmente iscritto in 2 fascia,

valide per gli aa.ss. 2022-2023 -2024, i docenti che in virtù dell'inserimento

"pleno iure" della ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di

Bologna, valide per 2022/2023/2024 e seguenti, che sarebbero scavalcati in

graduatoria e nel punteggio dal ricorrente; e) testo integrale del ricorso e

pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Castrovillari Bologna 10 maggio 2023 avvocato Mimmo Manfredi

